



**COMUNE di VALENZA**  
(Provincia di Alessandria)

**ORDINANZA SINDACALE N . 116 del 28/07/2021**

**Oggetto: CRITERI, MODALITÀ e MODIFICHE di TIPO ORGANIZZATIVO e LOGISTICO in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide sino al 31 DICEMBRE 2021. Mercato settimanale del GIOVEDÌ.**

**IL SINDACO**

**Viste** le vigenti disposizioni attuative nazionali e regionali per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; in particolare il **D.L. del 22/07/'21 con il quale**, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, **lo stato di emergenza**, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è **ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.**

**Richiamati** in generale gli ulteriori provvedimenti nazionali e regionali emanati in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 e fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni normative contingenti emanate nel frattempo dagli organi competenti.

**Dato atto** che i mercati cittadini che effettuano la vendita di generi alimentari e non alimentari sono i seguenti:

- **Mercato** settimanale del **SABATO**, che si svolge in Piazza XXXI Martiri e traverse (*settore alimentaristi/fioristi*), in Corso G. Garibaldi, in una parte di Piazza A. Gramsci e V.le L. Oliva - parte - (*settore non alimentare*), con presenza di nr. 120 posteggi;
- **Mercato** settimanale del **MARTEDÌ** (*generi alimentari*), che si svolge in viale Oliva con presenza di nr. 13 posteggi;
- **Mercato** settimanale dei produttori agricoli del **MERCOLEDÌ** denominato "*Agrimercato Campagna Amica di Valenza*", che si svolge in Viale L. Oliva - parte, con presenza di nr. 20 posteggi;
- **mercato** settimanale del **GIOVEDÌ** (*generi alimentari e fiori e piante*) che si svolge in Piazza Fogliabella, con presenza di nr. 12 posteggi.

**Considerati** i dispositivi normativi richiamati, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che determinano di approntare con urgenza per ragioni di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, misure di tipo organizzativo e logistico anche con riguardo allo svolgimento dei mercati ambulanti cittadini e, nel contempo, di salvaguardare per quanto possibile lo svolgimento delle attività commerciali in argomento.

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e *s.m.i.*

**Richiamata** la Circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza Prot. nr. 300/A/5458/20/115/28 del 03/08/2020.

Visto lo Statuto comunale.

Viste l'Ordinanza sindacale Nr. 32 del 12/02/2021 e l'Ordinanza sindacale Nr. 62 del 05/05/2021 di ulteriore proroga, con la quale si disponeva che per motivi di carattere igienico sanitari, lo svolgimento del mercato ambulante del GIOVEDÌ dovesse continuare ad essere ubicato in V.le Oliva fino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale.

### **ORDINA**

**1** che, per motivi di carattere igienico sanitari, lo svolgimento del mercato ambulante del GIOVEDÌ prosegua ulteriormente in V.le Oliva fino al 31 dicembre 2021, fino cioè alla scadenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale.

**2** È vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici.

**3** **LO SVOLGIMENTO DEL SUDETTO MERCATI DOVRÀ AVVENIRE NELL'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI MISURE, REGOLE OPERATIVE E DI SICUREZZA, DA GARANTIRE A CARICO DEI TITOLARI DEI SINGOLI POSTEGGI.**

Per quanto di competenza, nell'ambito dell'attività commerciale svolta dovrà essere assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in tema di contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2, in particolare:

- **pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;**

- **obbligo dell'uso corretto di idonee mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani (Nota: si precisa che le prescrizioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con soluzione idro-alcolica o acqua e sapone, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori, fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione);**

- **messa a disposizione della clientela di un numero adeguato di prodotti idonei all'igienizzazione e disinfezione delle mani, presso ogni banco di vendita;**

- **rispetto del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro; in particolare, il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi, così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi;**

- **rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci.**

- **Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce o, in alternativa, è obbligatorio l'utilizzo di guanti monouso. I prodotti igienizzanti di disinfezione delle mani, i guanti monouso ed idonei contenitori per quelli usati, devono essere messi a disposizione della clientela da parte del titolare del banco su cui è esposta la merce.**

**4** Gli operatori della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre ogni modifica ritenuta necessaria al posizionamento dei banchi degli ambulanti sia conseguenti le presenti disposizioni sia per assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti e, in particolare, ai fini mantenimento del c.d. "distanziamento fisico".

**5** In caso di necessità contingenti, sarà possibile il ricorso al personale dell'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile – Valenza.

**6** È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e/o fare osservare la presente ordinanza.

**AVVERTE**

▶ che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza da parte degli operatori alle prescrizioni sopra indicate, si procederà, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19 e *s.m.i.* disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura delle attività dei banchi interessati e, in caso di reiterate violazioni, la chiusura del mercato.

**DISPONE**

▶ che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:  
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria,  
- agli uffici comunali interessati, per gli adempimenti di competenza,  
- alle forze di Polizia della città, per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa;  
▶ che la presente Ordinanza sia pubblicata tempestivamente e fino alla scadenza di validità della presente, cioè fino al 31 dicembre 2021, sul sito *web* comunale.

**AVVERTE**

▶ che le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;  
▶ che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 **IL SINDACO**  
ODDONE Maurizia

*[Handwritten signature]*